



COMUNE DI SELLANO
(Provincia di Perugia)

COPIA

Registro Generale n. 3

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 23-01-2023

Ufficio: SINDACO

Oggetto: CHIUSURA SCUOLA PER I GIORNI 23 E 24 GENNAIO 2023 PER EMERGENZA NEVE.

IL VICE SINDACO

Viste le abbondanti nevicate e le condizioni metereologiche avverse che stanno causando forti disagi presso il territorio comunale;

Ritenuto in conseguenza opportuno, in via precauzionale, disporre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio del Comune di Sellano per i giorni 23 e 24 gennaio 2023;

Ritenuto inoltre che causa neve le strade sono impraticabili da parte degli scuolabus comunali e di conseguenza diventa disagevole procedere al trasporto degli alunni, quindi è necessario attendere che le condizioni meteorologiche migliorino, pertanto si procede alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni 23 e 24 gennaio 2023;

CONSIDERATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;

Richiamati l'art.50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Preso atto:

- che l'Art. 3 del D.lgs. n. 1/2018 (Servizio nazionale della protezione civile) stabilisce che:

"1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà

dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: ...omissis.....

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1: ...omissis...

c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.

3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”

- che l'Art. 12 del D.lgs. n. 1/2018 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) stabilisce altresì: “1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

....omissis....

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c)

.”

PRESO ATTO della momentanea assenza del Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 prevede che “ Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59”;

Visto il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto lo statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, **la chiusura a titolo precauzionale, dell'attività scolastica** delle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale di Sellano **per i giorni 23 e 24 gennaio 2023;**

DISPONE

- che la presente ordinanza venga comunicata alla Prefettura di Perugia, alla Presidente Regione Umbria, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando Carabinieri di Sellano, al Dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Cerreto di Spoleto – Sellano e degli Uffici del Provveditorato scolastico e di tutti i cittadini.
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio.

- Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero, ricorso al T.A.R. della Regione Umbria, entro 60
gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla
data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL VICE SINDACO
F.to ANSUINI STEFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-01-2023 al 07-02-2023.

Lì 23-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASSI GIULIO

Copia conforme all'originale.
Sellano, lì 23-01-2023

IL MESSO COMUNALE
GIOVANNI SERAFINI